

COMUNE di TURI

(Città Metropolitana di Bari)



Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del Servizio trasporto scolastico

(Approvato con deliberazione di C.C. n.59 del 29 dicembre 2014
ed entrato in vigore dal 15 gennaio 2015

data di pubblicazione del medesimo atto deliberativo)

(Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.16 del
24/08/2018 ed entrato in vigore il 10/09/2018,

data di pubblicazione del medesimo atto deliberativo)

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio trasporto alunni espletato dal Comune.
2. Il Comune di Turi assicura il servizio di trasporto scolastico mediante affidamento a Ditta specializzata.
3. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
4. Al fine di garantire il regolare trasporto degli alunni, l'Ente comunale dovrà procedere periodicamente ad appaltare il servizio; la ditta affidataria del servizio, dovrà assicurare mezzi regolarmente abilitati e personale qualificato.
5. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni dai punti di raccolta stabiliti dall'istituto scolastico e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche, programmate dall'Istituto Comprensivo.

Art. 2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico

1. Possono usufruire del servizio esclusivamente gli alunni residenti nel Comune di Turi.
2. Un genitore, o altro soggetto esercente la potestà su ogni alunno che risponda al requisito di cui al comma precedente, può richiedere all'Ente l'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico; i modelli di iscrizione sono disponibili presso l'ufficio Pubblica Istruzione o sul sito internet dell'Ente comunale; all'atto della presentazione, le istanze devono essere corredate da due fotografie dell'alunno, formato tessera, di cui una rimarrà presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e l'altra dovrà essere apposta sul cartellino personale dell'alunno. Il cartellino è rilasciato dall'Ufficio Pubblica Istruzione in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico ed attesta la titolarità dell'alunno ad usufruire del servizio trasporto.
3. Le richieste devono pervenire improrogabilmente al Comune di Turi entro il mese di gennaio di ogni anno, entro la data che verrà pubblicizzata dall'Amministrazione, con apposito manifesto da affiggere presso le Scuole, le vie cittadine ed il sito istituzionale del Comune; al fine della verifica del rispetto del predetto termine, farà fede la data di arrivo della stessa istanza al protocollo generale dell'Ente.
4. Le istanze presentate per consentire il trasporto di alunni diversabili, certificati ai sensi della L. 104/1992, hanno precedenza assoluta sulle altre, a prescindere dalla data in cui vengono consegnate al protocollo generale; pertanto, i predetti alunni acquisiscono di diritto i primi posti nella graduatoria.
5. Sono garantiti al massimo 10 posti per le famiglie che si trasferiscono nel territorio comunale dopo la data ultima prescritta per la presentazione delle istanze; anche per tale casistica è valida la precedenza prevista nell'art. 2 al comma 4.
6. Nel caso di rinuncia, prima dell'avvio del servizio, l'interessato è obbligato ad informare l'Ufficio competente entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno, al fine di garantire una regolare organizzazione sin dall'inizio dell'anno scolastico. Nel caso di rinuncia, durante l'anno scolastico, l'utente dovrà tempestivamente informare l'Ufficio competente, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria per le eventuali riserve.
7. Eventuali domande presentate oltre il termine costituiranno le riserve e, indipendentemente dalla lontananza delle abitazioni dalla scuola e, considerando comunque l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente, potranno essere prese in considerazione solo in caso di capienza dei posti disponibili e senza pregiudizio degli utenti che abbiano presentato istanza nei termini.

8. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 3 - Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata dello scuolabus fino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:
 - ✓ Non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della distribuzione logistica delle famiglie.
 - ✓ Gli orari del servizio vengono stabiliti tenuto conto degli orari scolastici che l'Istituzione scolastica dovrà comunicare all'Ente entro i primi mesi di ciascun esercizio finanziario.
 - ✓ La scuola predisporrà la presenza di personale, munito di cartellino di riconoscimento, che prenda in consegna gli alunni, previa comunicazione al Comune del loro nominativo.
 - ✓ Sulla base delle domande pervenute, la Ditta aggiudicataria del servizio formulerà i percorsi ed una graduatoria dei soggetti ammessi ad usufruire del servizio e di quelli non ammessi, usando come criterio quello della distanza delle abitazioni rispetto alla scuola frequentata.
 - ✓ Il numero dei alunni ammessi al servizio sarà pari ai posti disponibili in totale.

Art. 4 - Accompagnamento, prelievo e responsabilità

1. Nell'ambito delle corse dedicate alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado sarà assicurato, qualora possibile, il servizio di accompagnamento.
2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari degli alunni fruitori del servizio minori di 14 anni, previa sottoscrizione di un Patto di corresponsabilità secondo lo schema di cui all'allegato A, hanno la facoltà di accompagnare e di prelevare il minore alla fermata prevista e all'orario prestabilito, sia per la corsa di andata sia per quella di ritorno; nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente comunale per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata stabilita, del minore all'adulto. Nel caso in cui il genitore risulti assente alla fermata di ritorno per due volte nel corso dell'anno scolastico o si presenti in ritardo, l'alunno sarà estromesso dal servizio.
3. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari degli alunni fruitori del servizio minori di 14 anni, possono rilasciare al Comune ed alla Ditta affidataria del servizio, autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico; la predetta autorizzazione esonera il Comune e la Ditta dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. In tal caso verrà sottoscritto un il Patto di corresponsabilità secondo lo schema di cui all'allegato B, che tenga conto della predetta opzione.
4. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi, in caso di ritardo, non è prevista l'attesa dell'utente che altresì comprometterebbe la puntualità degli alunni a scuola.

Art. 5 - Durata e costi del servizio di trasporto scolastico

1. L'ammissione al servizio è subordinata al pagamento anticipato di due (2) mensilità della quota di compartecipazione, da scomputare negli ultimi due mesi del servizio (aprile e maggio); a pena di esclusione dell'istanza di iscrizione, alla stessa dovrà essere allegata ricevuta di versamento delle predette mensilità.
2. Il pagamento della quota di compartecipazione mensile deve essere effettuata entro il giorno 5 del mese di riferimento; la ricevuta di pagamento ed il tesserino devono essere

consegnati all'assistente che provvederà ad acquisire il visto mensile da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione. In caso di mancato e/o prolungato ritardo nel pagamento, l'alunno verrà estromesso dalla fruizione del servizio.

3. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, per cui è obbligatorio presentare la domanda ogni anno.

Art. 6 - Obblighi degli utenti – Sanzioni e recupero crediti

1. Durante il servizio, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno: rimanere seduti; non disturbare gli altri utenti; non disturbare e/o mancare di rispetto al personale preposto; non portare con sé oggetti pericolosi.
2. In caso di comportamento scorretto, accertato a mezzo di comunicazione scritta al Comune da parte della Ditta, su segnalazione dell'accompagnatore o dell'autista, si provvederà a comunicare quanto accaduto ai genitori o altri soggetti esercenti la potestà.
3. Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente verrà escluso dal servizio, fatto salvo il pagamento di danni arrecati a persone o cose.
4. Ogni danneggiamento a persone o cose di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio sarà addebitato al genitore o a chi ne fa le veci.
5. Le sanzioni irrogate al genitore dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.
6. E' fatto divieto a terze persone salire a bordo dello scuolabus.

Art. 7 – Interruzione del servizio

1. La scuola si assume l'obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio, in caso di sciopero, della diversa articolazione dell'orario delle lezioni o interruzione delle lezioni prima dell'orario stabilito.
2. Il Comune si ritiene invece sollevato da ogni forma di responsabilità in merito ad eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'effettuazione del servizio per cause di forza maggiore e fatte salve eventuali responsabilità della Ditta affidataria.

Art. 8 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti disciplinanti la materia ed alle prescrizioni di dettaglio che verranno stabilite annualmente nel capitolato d'appalto.



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Allegato A

Al Comune di Turi

Alla Ditta.....

PATTO DI CORRESPONSABILITA' senza l'autorizzazione di cui all'art. 19bis del D.L n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017

Il/la sottoscritto/a _____, genitore esercente la potestà sul minore _____, frequentante la classe _____ della Scuola Primaria/Secondaria, ammesso ad usufruire del Servizio Trasporto alunni per l'a.s., con il presente atto

D I C H I A R A

di assumere in proprio la responsabilità del corretto adempimento di quanto previsto dall'Amministrazione comunale, a carico del genitore, con il Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del Servizio Trasporto scolastico.

In particolare:

- ASSUME L'OBBLIGO di accompagnare e prelevare il minore alla fermata prevista e all'orario prestabilito sia per la corsa di andata, sia per quella di ritorno, (personalmente o, a mezzo del seguente delegato: nome e cognome _____, luogo e data di nascita _____, le cui generalità saranno comunicate dal sottoscritto anche alla Scuola);
- ASSUME L'OBBLIGO di un puntuale rispetto degli orari, nella consapevolezza che, in caso di ritardo, non è prevista l'attesa dell'utente che, altresì, comprometterebbe la puntualità degli alunni a scuola;
- E' CONSAPEVOLE che nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente comunale per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata stabilita, del minore all'adulto;
- E' CONSAPEVOLE che, nel caso in cui, il sottoscritto genitore o il delegato risulti assente alla fermata di ritorno per due volte nel corso dell'anno scolastico o si presenti in ritardo, l'alunno sarà estromesso dal servizio;

- ASSUME L'OBBLIGO di pagare la quota di compartecipazione mensile entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento con la consegna della ricevuta di pagamento ed il tesserino all'accompagnatore;
- E' consapevole che, in caso di mancato e/o prolungato ritardo nel pagamento, l'alunno verrà estromesso dalla fruizione del servizio;
- E' consapevole e se ne assume i conseguenti obblighi, quale esercente la potestà sul figlio minore, delle seguenti circostanze e condizioni:
 1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno: rimanere seduti; non disturbare gli altri utenti; non disturbare e/o mancare di rispetto al personale preposto; non portare con sé oggetti pericolosi.
 2. In caso di comportamento scorretto, accertato a mezzo di comunicazione scritta al Comune da parte della Ditta, su segnalazione dell'accompagnatore o dell'autista, si provvederà a comunicare quanto accaduto ai genitori o altri soggetti esercenti la potestà.
 3. Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente verrà escluso dal servizio fatto salvo il pagamento di danni arrecati a persone o cose.
 4. Ogni danneggiamento a persone o cose di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore o a chi ne fa le veci.
 5. Le sanzioni irrogate al genitore dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.
 6. E' fatto divieto a terze persone salire a bordo dello scuolabus.
 7. l'ammissione del minore al servizio è subordinato alla sottoscrizione del presente atto.

Turi,

Firma del genitore o di chi ne fa le veci



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Allegato B

Al Comune di Turi

Alla Ditta.....

PATTO DI CORRESPONSABILITA' con l'autorizzazione di cui all'art. 19bis del D.L n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017

Il/la sottoscritto/a _____, genitore esercente la potestà sul minore _____, frequentante la classe _____ della Scuola Primaria/Secondaria, ammesso ad usufruire del Servizio Trasporto alunni per l'a.s., con il presente atto

D I C H I A R A

di assumere in proprio la responsabilità del corretto adempimento di quanto previsto dall'Amministrazione comunale, a carico del genitore, con il Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del Servizio Trasporto scolastico.

In particolare:

- ASSUME L'OBBLIGO di un puntuale rispetto degli orari, nella consapevolezza che, in caso di ritardo, non è prevista l'attesa dell'utente che, altresì, comprometterebbe la puntualità degli alunni a scuola;
- E' CONSAPEVOLE che nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente comunale ed alla Ditta che gestisce il servizio, in ordine alla vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, in quanto il sottoscritto contestualmente al presente Patto rilascia, con separato documento indirizzato al Comune ed alla Ditta, l'autorizzazione di cui all'art. 19bis del D.L. n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017;
- ASSUME L'OBBLIGO di pagare la quota di compartecipazione mensile entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento con la consegna della ricevuta di pagamento ed il tesserino all'accompagnatore;
- E' consapevole che, in caso di mancato e/o prolungato ritardo nel pagamento, l'alunno verrà estromesso dalla fruizione del servizio;

- E' consapevole e se ne assume i conseguenti obblighi, quale esercente la potestà sul figlio minore, delle seguenti circostanze e condizioni:

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno: rimanere seduti; non disturbare gli altri utenti; non disturbare e/o mancare di rispetto al personale preposto; non portare con sé oggetti pericolosi.
2. In caso di comportamento scorretto, accertato a mezzo di comunicazione scritta al Comune da parte della Ditta, su segnalazione dell'accompagnatore o dell'autista, si provvederà a comunicare quanto accaduto ai genitori o altri soggetti esercenti la potestà.
3. Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente verrà escluso dal servizio fatto salvo il pagamento di danni arrecati a persone o cose.
4. Ogni danneggiamento a persone o cose di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore o a chi ne fa le veci.
5. Le sanzioni irrogate al genitore dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.
6. E' fatto divieto a terze persone salire a bordo dello scuolabus.
7. l'ammissione del minore al servizio è subordinato alla sottoscrizione del presente atto.

Turi,

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
